



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 08/04/2014

MOBILITÀ PERSONALE ATA

Il Miur ha comunicato che è in via di emanazione una nota con la quale verranno prorogate le seguenti scadenze:

- **Personale ATA: termine ultimo presentazione domande di mobilità prorogato al 16 aprile.**

MOBILITÀ PERS. DOCENTE SCUOLA INFANZIA

- **Scuola dell'Infanzia: termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 17 aprile.**

MOBILITÀ - AREA UNICA NEL SOSTEGNO DI II GRADO

Il giorno 7 aprile 2014 c'è stato un incontro tra i rappresentanti del Miur e le organizzazioni sindacali ed è stata definita la sequenza contrattuale, prevista dall'art. 1 punto 5 del CCNI sulla mobilità, riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado (Art. 30). Col presente accordo, dando attuazione a quanto previsto dalla Legge 128/13 e ribadito successivamente dalla circolare n. 34/14 sugli organici, si definisce l'area unica di sostegno nella scuola secondaria di II grado. A seguito di tale accordo, i movimenti sui posti di sostegno sono disposti per l'intero contingente provinciale sia nel caso di domanda di trasferimento che nel caso di passaggio di ruolo, senza più la distinzione per aree.

Art. 1 - L'articolo 30 del **CCNI 26.2.2014** viene sostituito dal seguente:

“ART. 30 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

1. **In attuazione dell'art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, e così come previsto anche dalla C.M. n. 34 del 1 aprile 2014, è costituito, ai fini della mobilità** per l'istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale **unico** di posti di sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di disabilità, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13, della legge n. 104/92 **così come modificato dal suddetto art. 15, comma 3 bis, della L. 128/2013. In attuazione dello stesso art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, infatti, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate.**

2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale **unica** di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.

3. Il movimento è disposto su posti dell'**intero** contingente provinciale di sostegno, **sia** nel caso di domanda di trasferimento, **che** nel caso di domanda di passaggio.

4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all'obbligatoria permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni con disabilità. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo. Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 08/04/2014

su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.

5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale **unico** di sostegno sia nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.

6. In attuazione dell'art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: *“Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”*, i posti di cui all'art. 6 comma 4 del presente CCNI sono accantonati per aree disciplinari.

I posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità, fermi restando quelli accantonati, sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.”

APPRENDISTATO IN IMPRESA NEI DUE ULTIMI ANNI DELLE SUPERIORI - UNO SBOCCO INNOVATIVO PER I PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

I progetti sperimentali di apprendistato di alta formazione in alternanza scuola lavoro, per le ultime due classi degli istituti tecnici e professionali previsti dall'articolo 8 Bis della legge 128/2013 (Istruzione riparte) potranno essere predisposti dalle scuole entro giugno 2014 e fruibili dall'anno scolastico 2014-2015, grazie ad intese promosse dalle scuole, singole e in rete, dalle imprese, dal miur e dal ministero del lavoro.

Questo è quanto emerso dall'incontro, chiesto dalla UIL, tra le OO. SS. e il direttore degli ordinamenti scolastici per la presentazione di una bozza di decreto ministeriale che attua, secondo la UIL, una misura di forte innovazione a sostegno del raccordo tra l'istruzione ed il mondo di lavoro, a fronte di dati drammatici sulla disoccupazione giovanile. I giovani, acquisiscono infatti anche lo status di apprendisti, mantenendo obiettivi e traguardi della scuola secondaria per l'indirizzo frequentato, a cui si aggiunge l'impegno dell'impresa per inserimenti in contesti aziendali di lavoro, valutabili come crediti.

Il Miur ha disciplinato per linee generali i contenuti delle convenzioni, i doveri degli studenti e delle scuole, la funzione dei tutor, il sistema delle certificazioni di competenze in termini di crediti utili anche ai fini dell'esame di stato, la definizione dei requisiti delle imprese, la durata massima dei contratti in apprendistato (fino al 35% del piano orario annuale) e quant'altro. Alle scuole compete la predisposizione di progetti qualificati in accordo con le imprese, per il numero delle ore in apprendistato, la certificazione dei crediti, la definizione dei calendari di attività, l'aggregazione di gruppi di alunni in classi o gruppi ad hoc. Per la UIL il modello sperimentale, pur necessitando di aggiustamenti costituisce una risposta concreta all'esigenza di rendere più flessibili ed integrati i percorsi di istruzione e quelli di accesso al lavoro. L'impegno va concretizzato in tempi coerenti con l'avvio nel nuovo anno scolastico, anche rispettando gli impegni assunti dalla stessa legge 128/2013 sull'orientamento scolastico, necessario per garantire una conoscenza delle diverse opportunità formative agli studenti e alle famiglie. Va previsto il coinvolgimento delle regioni per la definizione del quadro generale e per la realizzazione dei progetti sul territorio. Lo sforzo delle scuole sull'alternanza Scuola lavoro va supportato anche prevedendo criteri funzionali per l'utilizzo di fondi dedicati, quali ad esempio della legge 440/1997.

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

Si è svolto un incontro tra il Miur, rappresentato dal Capo dipartimento, dott. Chiappetta, e dal dott. De Angelis, e le organizzazioni sindacali sull'esame delle problematiche relative all'attivazione dei CPIA e dei corsi serali di II livello. I rappresentanti del Miur hanno confermato che, dove è stato attuato il dimensionamento e in presenza di delibere regionali, i CPIA possono partire già dal prossimo primo settembre. Le regioni che non sono pronte per avviare i corsi già dal prossimo anno scolastico potranno continuare la sperimentazione del percorso. Per i corsi CPIA che partiranno il prossimo anno è previsto il posto in organico sia del dirigente scolastico che del DSGA. Per il futuro, per gli aspetti relativi agli organici, è in corso una interlocuzione tra la conferenza delle regioni e il MEF per definire la dimensione ottimale che i CPIA dovrebbero avere in termini di alunni. Per fissare i limiti di organico relativo al prossimo anno scolastico il Miur, anche al fine di avere una norma operativa prima dell'avvio dei corsi, è orientato a trasformare la bozza di Decreto Interministeriale, già illustrata ai sindacati, in Decreto Ministeriale.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70